

DETERMINA N. 2/22/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA REDDER TELCO S.R.L. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS IN MATERIA DI PENALI PER RITARDATO RIPRISTINO DEL GUASTO SULLA FORNITURA DI UNA LINEA GIGABIT 100.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA l’istanza del 2 maggio 2022, acquisita in data 5 maggio 2022 dall’Autorità con numero di protocollo 146053, con la quale la società Redder Telco S.r.l.(nel seguito “*Redder*”) ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento* del nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “*Telecom*” o “*TIM*”) avente ad oggetto “*l’accertamento della penale per ritardato ripristino del guasto sulla fornitura di una linea Gigabit 100*”;

VISTA la nota del 16 maggio 2022 protocollo 156989 con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito la “*Direzione*”) ha convocato Redder e TIM (nel seguito le “*Parti*”) in udienza per il giorno comparizione il giorno 20 giugno 2022 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota del 15 giugno 2022, protocollo 189023, con cui Telecom ha depositato le proprie memorie di replica;

VISTO il verbale di udienza del 20 giugno 2022, nel corso della quale l'Autorità invitando ritualmente le *Parti* a compiere un tentativo di conciliazione, ha assegnato alle *Parti* un termine per l'avvio di un percorso negoziale;

VISTA la nota del 24 ottobre 2022 protocollo 303922 con cui Redder ha comunicato all'Autorità la rinuncia all'istanza, chiedendo l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Redder Telco S.r.l. e Telecom Italia S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano